



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

Stefano Mogini	Presidente aggiunto
Maria Acierno	Presidente di sezione
Milena Falaschi	Presidente di sezione
Giulia Iofrida	Presidente di sezione
Enzo Vincenti	Presidente di sezione
Antonella Pagetta	Consigliere
Giuseppe Tedesco	Consigliere rel.
Paola Vella	Consigliere
Cristiano Valle	Consigliere

Oggetto:

DISCIPLINARE
AVVOCATI
Ud.10/03/2026
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22645/2025 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ unitamente all'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

Consiglio dell'ordine degli avvocati Di Urbino, Consiglio distrettuale di
disciplina di Ancona

-intimati-

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense di Roma n.
264/2025 depositata il 24/09/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal
Consigliere Giuseppe Tedesco.



FATTI DI CAUSA

Il Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona (C.D.D.), con decisione n. 11 del 2022, ha inflitto all'avv. [REDACTED] la sanzione disciplinare di anni cinque di sospensione dall'esercizio della professione, ritenendolo responsabile della pluralità delle violazioni contestate. Il Consiglio nazionale forense (C.N.F.) ha riformato la decisione, dichiarando la prescrizione di alcuni dei capi di incolpazione e confermando la decisione per il resto. In particolare, il Consiglio nazionale ha riconosciuto l'avv. [REDACTED] responsabile delle seguenti violazioni: *Capo 1) per la violazione degli artt. 9, 10, 12, 30 e 31 del Codice Deontologico Forense "per aver il [REDACTED] trattenuto per sé somme di denaro rimessegli dal proprio cliente "[REDACTED] e Figli S.n.c." destinate all'adempimento di una transazione (per € 22.000) solo apparentemente stipulata dall'incolpato". Fatto accaduto in [REDACTED] il 03/08/2016;*

-Capo 2) per la violazione di cui agli artt. 9,10,12,30 3 31 comma III del Codice Deontologico Forense "per aver distratto somme di denaro in proprio favore, pari ad € 5.814,10 rispetto ad un recupero del credito di € 18.627,56 effettuato per conto della società [REDACTED] s.r.l., sua cliente, in concordato preventivo, poi fallita". Fatti accaduti in [REDACTED] dal 15/01/2018 al 21/03/2018.

Con riferimento agli addebiti per i quali è stata applicata la sanzione, il Consiglio nazionale forense ne ha riconosciuto il carattere permanente, in applicazione del principio secondo il quale l'illecito oggetto di contestazione si protrae fino alla messa a disposizione del cliente delle somme spettanti o fino a quando non si verifichi una causa di interversione nel possesso.



Fatta tale premessa teorica, il C.N.F. ha riconosciuto che la cessazione delle condotte illecite si era verificata solo in concomitanza con il deposito della sentenza disciplinare di primo grado, avvenuta il 31 luglio 2023, il che escludeva il decorso del termine prescrizionale. Il Consiglio nazionale forense, dopo avere rigettato l'istanza di ammissione delle prove orali, ha quindi ripercorso il contenuto della decisione del giudice disciplinare di primo grado, il quale aveva acquisito gli atti dei procedimenti penali definiti con sentenza di condanna dal Tribunale di [REDACTED] (procedimenti penali che erano stati instaurati per i medesimi fatti poi ritenuti rilevanti sul piano disciplinare). Il Consiglio nazionale forense ha condiviso il giudizio di colpevolezza emesso dal C.D.D., in forza del rilievo che non è inibito al giudice disciplinare di avvalersi, indipendentemente dal giudicato, degli esiti istruttori emergenti dal procedimento penale. Il C.N.F. ha aggiunto che le sentenze penali di condanna erano nel frattempo divenute definitive a seguito di pronunce della Suprema Corte, dovendo, perciò, trovare applicazione l'art. 653 c.p.p. In proposito la sentenza impugnata ha rilevato testualmente, con riferimento a entrambi gli illeciti disciplinari, che «il passaggio in giudicato delle sentenze penali, che hanno accertato la responsabilità dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] in relazione ai medesimi fatti oggetto di contestazione disciplinare, hanno efficacia di giudicato nel presente giudizio, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha commesso (art. 653 c.p.p.), essendo riservata al giudice della deontologia solo la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale, alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare».



Il C.N.F. ha quindi esaminato le giustificazioni dell'incolpato, il quale aveva dato una diversa giustificazione del pagamento di cui al n. 1 del capo di incolpazione e una diversa ricostruzione giuridica del fatto di cui al n. 2 del medesimo capo di incolpazione. Secondo l'incolpato, la somma di € 22.000,00, ricevuta dalla "██████████ & Figli S.n.c.", non costituiva la provvista di una transazione da concludere nell'interesse del cliente, ma il corrispettivo di prestazioni professionali, come documentato dalla fattura n. 50 del 2016. Quanto al fatto di cui al capo di incolpazione n. 2, l'avvocato aveva eccepito che il trattenimento di parte dei crediti, da lui riscossi per conto della società sua cliente in concordato preventivo poi dichiarata fallita, non costituiva distrazione, ma integrava un comportamento rilevante solo sul piano civilistico, in quanto trovava la sua giustificazione in una cessione di crediti da parte della cliente in favore del professionista, congiunta a un mandato irrevocabile all'incasso. Il C.N.F. ha disatteso tali giustificazioni, ritenute disallineate rispetto a quanto emergeva dai documenti; ha quindi riconosciuto la rilevanza disciplinare dei fatti oggetto di addebito, rigettando infine la richiesta di riduzione della sanzione, che ha ritenuto giustificata nella misura stabilita dal primo giudice, nonostante il riconoscimento della prescrizione di due degli illeciti oggetto dell'originaria incolpazione.

Per la cassazione della decisione l'avv. █████-█████ ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 30 e 31 del Codice deontologico forense. Si sostiene, con



riferimento al capo n. 1 dell'incolpazione, che «la contestazione è infondata, siccome la somma afferisce a compensi professionali». Sono richiamati in particolare una pluralità di documenti, attestanti lo svolgimento di attività professionali per conto della "██████████ & Figli S.n.c.", oltre alle due fatture n. 50 del 2016 e 59 del 2016.

Il motivo è inammissibile, sotto una molteplicità di profili. In primo luogo, perché la violazione di legge è ipotizzata non in relazione a un contrasto fra la norma e l'interpretazione datane dal giudice, ma perché i fatti, secondo la ricostruzione di parte, non integravano l'illecito disciplinare. Una tale censura, però, non ha niente a che vedere con la violazione di legge, riguardando piuttosto l'accertamento del fatto, che si assume diverso da quello accertato con la decisione. Il motivo, pertanto, sotto l'egida della violazione di legge, si traduce in un'inammissibile istanza di ripetizione del giudizio di fatto, qui invece non ripetibile. Questa Suprema Corte ha chiarito che l'applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che solo quest'ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004).



Ai rilievi che precedono, già sufficienti a giustificare l'inammissibilità del motivo, occorre aggiungere che in esso si menzionano documenti che non sono minimamente considerati nella decisione impugnata, la quale si occupa della sola fattura n. 50 del 2016. Questa è stata considerata dal Consiglio nazionale forense, che l'ha ritenuta inidonea a provare la diversa imputazione. In particolare, la sentenza si sofferma sullo scambio di mail, da cui emergeva univocamente, secondo la valutazione del giudice disciplinare, che la somma, consegnata dalla cliente al proprio avvocato, costituiva la provvista di una transazione. Si chiarisce anche che il pagamento doveva avvenire a mezzo del legale terzo per scongiurare il pericolo di revocatorie.

A tali considerazioni del giudice disciplinare, logiche e coerenti, il ricorrente oppone una propria ricostruzione alternativa dei fatti, che si caratterizza però quale espressione di un puro dissenso rispetto alle conclusioni del giudice di merito, inidoneo a fonare una censura ammissibile in cassazione.

Al cospetto della ricostruzione in fatto operata dalla sentenza impugnata, precisa, minuziosa e corroborata dal richiamo di documenti, il capitolo di prova riportato a pag. 20 del ricorso, del quale si lamenta la mancata ammissione, è del tutto privo di decisività, costituendo una pura petizione di principio sul diverso significato della fattura n. 50 del 2016 rispetto al significato proposto dal giudice disciplinare sulla scorta dell'accertamento irrevocabile penale.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9,10,12,30 e 31 del Codice deontologico forense. Con riferimento al capo 2, il ricorrente sostiene che «la contestazione è infondata, siccome la somma afferisce a compensi professionali».



Valgono al riguardo le stesse considerazioni già proposte con riferimento al primo motivo. Il secondo motivo in esame, in effetti, si esaurisce nel proporre la diversa ricostruzione in fatto già proposta dinanzi al Consiglio nazionale forense, e cioè che esisteva un titolo idoneo a giustificare il trattenimento delle somme da parte del difensore, titolo che è identificato in una cessione di credito da parte del cliente in favore del difensore per importo maggiore di quello trattenuto. Alla cessione, nella ricostruzione del ricorrente, si accompagnava un mandato irrevocabile all'incasso.

Anche in questo caso, il ricorrente non tiene conto del contenuto della decisione disciplinare impugnata, che ha richiamato la sentenza penale di condanna emessa nei confronti dell'incolpato dal Tribunale di [REDACTED] (sentenza n. 1331 del 2023): *"nonostante la qualifica di "cessione di credito", il documento in esame non presenta i requisiti di un efficace negozio traslativo ex art. 1260 c.c., non essendo individuati né individuabili i rapporti creditorî oggetto dell'ipotetica cessione, con conseguente nullità ex art. 1346 c.c. Quand'anche si volesse qualificare il documento come atto di cessione di crediti, risulterebbe violato il divieto di cui all'art. 1261 c.c.. nella parte in cui prevede che gli avvocati non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano la loro attività."* A tale testuale richiamo il Consiglio nazionale ha aggiunto: «In sostanza, quindi, è evidente la violazione delle disposizioni del CDF contestate ed è stata ben motivata la decisione del CDD, che in maniera chiara e priva di vizi logici ha accertato la rilevanza deontologica delle condotte contestate al capo 2 all'Avv. [REDACTED]. [REDACTED] vale a dire l'aver effettuato la compensazione



con somme non liquidate giudizialmente, senza alcuna comunicazione agli organi della procedura anche dopo la dichiarazione di fallimento della [REDACTED] S.r.l.».

Senza minimamente confrontarsi con tali considerazioni, il motivo in esame ripropone la ricostruzione già disattesa dal giudice disciplinare, incorrendo quindi nelle medesime ragioni di inammissibilità già evidenziate in relazione al motivo precedente.

Il ricorso propone infine due ulteriori censure, la prima riferita all'eccessività della sanzione disciplinare e la seconda alla prescrizione.

Le censure sono inammissibili, atteggiandosi nell'uno e nell'altro caso a "non motivi", in assenza di qualsiasi argomentazione giustificativa idonea a contrastare il contenuto della sentenza impugnata, che su ambedue i punti ha dato ampia ragione della decisione assunta.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo alla liquidazione delle spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [REDACTED] ivi riportati.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, in data 10 marzo 2026.

Il Presidente

Stefano Mogini

